



**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
CON VALIDITA' DI TRE ANNI**



1. OGGETTO

ATB Servizi S.p.a (di seguito denominata ATB), istituisce, ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 50/2016, un elenco di imprese qualificate (di seguito Sistema di Qualificazione) da invitare a procedure negoziate, per la fornitura di gasolio BIO per autotrazione conforme alla norma europea UNI EN 590 10 PPM e rispettante il D. Lgs n. 55 - 31 Marzo 2011, attuazione della Direttiva 2009/30/CE e contenuto di zolfo inferiore allo 0,001 per cento, per i mezzi costituenti la propria flotta automobilistica, presso il deposito situato in Bergamo, via Monte Gleno n. 13.

Il fabbisogno annuale massimo è stimato in circa 1.300.000 litri.

Il presente regolamento disciplina i requisiti richiesti ed il procedimento di qualificazione degli operatori economici interessati all'iscrizione al sistema di qualificazione.

Durante il procedimento di qualificazione ATB si riserva di apportare modifiche al presente documento ed ai suoi allegati. Eventuali variazioni verranno comunicate a tutte le società iscritte al Sistema di Qualificazione.

Si informa inoltre che in occasione delle procedure negoziate che saranno attivate nell'ambito del presente Sistema di Qualificazione, ATB si riserva la facoltà di espletare dette procedure anche attraverso la piattaforma di e-procurement in uso presso il gruppo ATB. A tal fine le imprese che intendono candidarsi al presente Sistema di Qualificazione dovranno obbligatoriamente essere iscritte al "Sistema Di Qualificazione "della piattaforma telematica.

2. DURATA

Il Sistema di Qualificazione ha durata triennale, con decorrenza dal 01/04/2023 al 31/03/2026. L'accesso al Sistema di Qualificazione è di tipo aperto e continuativo. Nel corso di validità si potrà pertanto presentare domanda di ammissione, fermo restando il rispetto dei termini di cui al successivo paragrafo 6.

La società richiedente è responsabile della corretta interpretazione di quanto contenuto nel presente regolamento. In caso di dubbio gli operatori economici possono richiedere chiarimenti alla stazione appaltante.

La società richiedente si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e buona fede nel procedimento di qualificazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1337 del Codice Civile.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Soggetti ammessi.

Possono partecipare al procedimento di qualificazione le società italiane od estere che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità indicate nel presente regolamento e nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice), in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

In caso di Raggruppamento Temporaneo, si precisa che ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino anche in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione saranno esclusi sia il consorzio sia il consorziato. Per la partecipazione di gruppi europei di interesse economico (GEIE) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, lettera g) del codice, nonché quanto previsto dal presente Regolamento. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 lettera m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla agli operatori economici che si trovino fra di loro *"in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale"*. Gli Operatori economici iscritti potranno modificare la loro natura (da singoli in associati, oppure da un raggruppamento ad un altro) soltanto previa domanda di cancellazione dall'elenco del soggetto già iscritto e dietro presentazione di ulteriore richiesta di qualificazione del nuovo soggetto; a seguito della richiesta di cancellazione dal Sistema di qualificazione il soggetto iscritto sarà immediatamente cancellato dall'elenco indipendentemente dall'esito della nuova ed eventuali procedura di qualificazione.

3.2 Avvalimento.

In caso di concorrente che, ai sensi della vigente normativa, intenda avvalersi dei requisiti di carattere economico e finanziario e/o tecnico professionale posseduti da un altro soggetto, anche se lo stesso partecipa al medesimo Raggruppamento temporaneo o Consorzio o GEIE, oltre alla documentazione di cui ai paragrafi seguenti, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, l'ulteriore documentazione prevista nell'art. 89, comma 1) del Codice, così come indicato dal presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, *"il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto"*.

3.3 Requisiti per l'ammissione al sistema di qualificazione.

La partecipazione al presente procedimento di qualificazione è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

- a) **di ordine generale** di cui all'art. 80 del Codice;
- b) **di idoneità professionale** di cui all'art. 83 del Codice;
- c) **di capacità economico-finanziaria** di cui all'art. 83 del Codice;
- d) **di capacità tecnica e professionale** di cui all'art. 83 del Codice.

Per i requisiti di **ordine generale**, l'operatore economico dovrà dichiarare che:

- a. non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste nell'art. 80 del Codice.

Per i requisiti di **idoneità tecnica e professionale**, l'operatore economico dovrà dichiarare che:

- a. è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura (C.C.I.A.A.), o all'apposito registro, se cooperativa, dalla quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore oggetto della presente procedura di gara;

- b. solo per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, attesta l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, da rendersi in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 83 del Codice;
- c. aver stipulato contratti aventi ad oggetto la fornitura di gasolio per autotrazione, per una quantità media annua di litri un milione nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura;
- d. disporre di un deposito di stoccaggio, già operativo, con capienza di almeno 250 metri cubi specificatamente dedicati al gasolio per autotrazione, entro il raggio di 250 chilometri da Bergamo;
- e. disponibilità di autobotti volumetriche o dotate di conta litri di bordo regolarmente vidimati dall'ufficio metrico.

Per i requisiti di capacità economico-finanziaria, l'operatore economico dovrà:

- a. dichiarare di avere un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi approvati non inferiore ad € 9.000.000,00 (novemilioni/00);
- b. dichiarare di avere un fatturato medio annuo specifico realizzato nel settore commercio e distribuzione di prodotti petroliferi negli ultimi tre esercizi approvati, non inferiore ad € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00);
- c. allegare copia dei bilanci approvati e relativi agli ultimi tre esercizi approvati, completi di nota integrativa;
- d. allegare dichiarazioni di referenze bancarie da parte di **due istituti di credito** operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385/1993.

4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L'operatore economico che intenda presentare domanda di iscrizione al Sistema di qualificazione dovrà far pervenire apposita richiesta scritta, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante, corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

- a. **Documento** di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatti secondo i Modelli messi a disposizione dalla Stazione appaltante. Il DGUE deve essere compilato in ogni sua Parte e sezione, come previsto dal Modello, e deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico. Con riferimento alle dichiarazioni ex art. 80, D. Lgs. n. 50/2016, l'elenco delle persone fisiche tenute a rendere le dichiarazioni (compresi i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando) dovrà essere riportato negli appositi campi del Modello della domanda di partecipazione. Nel DGUE andrà specificato se il firmatario del DGUE rende tali dichiarazioni per conto di tutti i suddetti soggetti; in caso negativo, dovranno essere presentate singole autocertificazioni, da parte di ciascuna persona

fisica sopra indicata. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, ciascun operatore economico partecipante, in tutti i casi (ossia a prescindere dalla forma di partecipazione prescelta), deve presentare il proprio DGUE, firmato digitalmente, al fine di attestare il possesso di tutti i requisiti generali di partecipazione e dei requisiti speciali di qualificazione, richiesti dalla legge di gara. In caso di consorzio ex art. 45, c. 2, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016, sia il consorzio sia la/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio dovranno compilare e firmare digitalmente un DGUE distinto recante le informazioni richieste. In caso di avalimento, l'operatore economico dovrà compilare la sezione C della Parte II del proprio DGUE e, per ciascuna impresa ausiliaria, dovrà essere presentato un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato digitalmente dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV, e dalla Parte VI.

Resta inteso che il Modello di DGUE, predisposto dalla Stazione appaltante non ha carattere vincolante ed è facoltà dei concorrenti utilizzarlo o meno. Tuttavia, il mancato utilizzo del Modello non esime i soggetti sopra indicati dall'obbligo di rilasciare tutte le dichiarazioni in esso contenute ai fini della partecipazione alla gara stessa (quale è peraltro la funzione del Documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice). Per tale ragione si consiglia l'utilizzo del Modello di DGUE allegato al presente Disciplinare. Qualora si procedesse alla compilazione di altro modello di DGUE scaricato dal web, lo stesso dovrà essere quindi adattato dall'operatore economico, sotto la propria responsabilità, affinché contenga tutte le indicazioni e le informazioni che questo Ente appaltante richiede attraverso la compilazione del Modello di DGUE allegato al presente Disciplinare. Tutte le dichiarazioni devono comunque essere rese ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) ed indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decade inoltre dai benefici conseguenti al provvedimento (ammissione alla gara) emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e verrà, pertanto, escluso dalla procedura.

- b. **Domanda di ammissione al Sistema di Qualificazione**, comprensiva della dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, di capacità economica e finanziaria e idoneità tecnica e professionale, secondo **il Modello 1) allegato**.
- c. **Autocertificazione**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico richiedente l'iscrizione al Sistema di Qualificazione, comprendente:
1. Descrizione dettagliata degli impianti produttivi e di stoccaggio;
 2. Elenco dei depositi fiscali di provenienza del gasolio per autotrazione che verrà fornito ad ATB in caso di aggiudicazione delle gare che verranno esperite;
 3. Dichiarazione di disponibilità ed elenco delle autobotti volumetriche o dotate di conta litri di bordo, regolarmente vidimati dall'ufficio metrico, nonché della necessaria attrezzatura tecnica per il trasporto e la movimentazione del carburante;
 4. Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile, penale ed amministrativa per eventuali sversamenti e spandimenti di gasolio ed ogni altro evento di inquinamento

che si dovesse verificare durante le operazioni di fornitura, per infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di ATB o a terzi, per danni a cose di proprietà di ATB o di terzi.

- d. **Copia della licenza di esercizio rilasciata dall'UTIF**, in corso di validità e con dichiarazione di conformità all'originale, per l'esercizio in Italia di un deposito di oli minerali con capacità di stoccaggio complessiva di almeno 250 metri cubi specificatamente dedicati al gasolio per autotrazione.
- e. **Dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento temporaneo di imprese** contenente l'impegno irrevocabile a costituirsi in Raggruppamento (solo nel caso di RTI).
- f. **Copia del presente documento firmato per espressa accettazione.**

La documentazione, se redatta in lingua diversa dall'Italiano, dovrà essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo italiano.

5. CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la procedura di Qualificazione è svolta tramite piattaforma telematica e accessibile all'indirizzo <https://atbbergamo.acquistitelematici.it>.

Tramite il sito si accede alla procedura e alla documentazione relativa al Sistema di qualificazione, secondo le modalità descritte nell'Allegato "Indicazioni per l'utilizzo della piattaforma telematica".

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: i) parità di trattamento tra gli operatori economici; ii) trasparenza e tracciabilità delle operazioni; iii) standardizzazione dei documenti; - comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile; iv) comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile; v) segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione; vi) gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel succitato "Allegato "Indicazioni per l'utilizzo della piattaforma telematica"" nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da: i) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e

programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma; ii) utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento allegato "Indicazioni per l'utilizzo della piattaforma telematica".

La Piattaforma garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o, comunque, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet restano ad

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5.1 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nell'Allegato "Indicazioni per l'utilizzo della piattaforma telematica", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- 1) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- 2) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 3) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 4) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - b) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - c) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	Febbraio 2023
		Pagina 8 di 11

quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'Operatore Economico, che non sia ancora regolarmente iscritto alla piattaforma telematica ATB e voglia utilizzare il sistema di e-Procurement deve preventivamente registrarsi sulla piattaforma (<https://atbbergamo.acquistitelematici.it/>), tramite la procedura indicata nell'allegato "Indicazioni per l'utilizzo della piattaforma telematica".

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione fosse redatta in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere corredata da traduzione giurata.

6. TERMINI PER LA QUALIFICAZIONE

Le istanze di qualificazione al sistema saranno vagliate dalla Stazione Appaltante entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, al fine di valutare le istanze eventualmente pervenute entro il mese precedente. Gli Operatori Economici potranno partecipare alle procedure di gara attivate successivamente alla data di qualificazione al Sistema.

Un primo termine per la presentazione delle domande di qualificazione viene fissato alle ore 12.00 del giorno 31 Marzo 2023, ai fini della prima partecipazione di gara da attivare a partire dal successivo mese di aprile 2023.

7. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

ATB esaminerà la documentazione ricevuta e verificherà la completezza, la regolarità e la veridicità delle informazioni ivi contenute. In esito a tale esame ATB adotterà una delle seguenti azioni:

- Interruzione del procedimento di qualificazione: la mancanza o la non conformità alle specifiche sopra riportate di uno o più dei documenti richiesti, determinerà l'esclusione automatica della domanda. Potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti e precisazioni in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di richiesta di iscrizione;
- Proseguimento del procedimento di qualificazione con eventuale richiesta, all'operatore economico, di effettuazione di una visita ispettiva presso la sede o lo stabilimento, da parte di ATB;
- Fine del procedimento di qualificazione, con relativa accettazione della richiesta di iscrizione al Sistema di Qualificazione di ATB.

L'autenticità e veridicità dei documenti e dichiarazioni prodotti nel corso del sistema di qualificazione costituiscono un presupposto dell'iscrizione al Sistema stesso e dell'eventuale aggiudicazione delle procedure di gara. Pertanto, qualora risulti la non corrispondenza al vero anche di un solo documento o dichiarazione prodotti, l'iscrizione al sistema e l'eventuale aggiudicazione saranno revocate e l'eventuale contratto stipulato si risolverà di diritto per fatto e colpa dell'impresa aggiudicataria, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore e ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.

8. COMUNICAZIONE DELL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

L'esito del procedimento di qualificazione sarà comunicato a ciascun operatore economico richiedente.

Gli operatori economici che avranno superato con esito favorevole il procedimento di qualificazione verranno ritenuti qualificati per tutta la durata del sistema di qualificazione.

Il giudizio di idoneità in esito al procedimento di qualificazione potrà essere sospeso o revocato al verificarsi di eventi, quali, ad esempio: grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, sussistenza di una delle cause ostative alla stipula di un contratto pubblico previste dalla legge, condanne per delitti che, per la loro natura o per la loro gravità, facciano venir meno i requisiti di natura morale per la qualificazione al Sistema; risoluzione di contratti per colpa grave, procedure concorsuali, cessazione dell'attività, inosservanza dell'obbligo di tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute dopo la qualificazione.

L'operatore economico iscritto al Sistema di Qualificazione dovrà segnalare tempestivamente ad ATB tutte le modifiche rilevanti (nella tipologia di prestazioni, struttura societaria e/o organizzativa, modifica delle associazioni o consorzi di imprese, ecc), intervenute dopo la qualificazione. In questi casi ATB si riserva la facoltà di valutare la necessità di ripetere il procedimento di qualificazione.

9. MODALITA' DI GARA E PRESCRIZIONE TECNICHE PER LA FORNITURA

L'istituzione del presente Sistema non costituisce in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. La richiesta di qualifica ha il solo scopo di manifestare la volontà di essere iscritti al Sistema, senza la costituzione di alcun vincolo in capo ad ATB Servizi Spa per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

Gli operatori qualificati al Sistema potranno essere invitati a procedure comparative aggiudicate, alternativamente, a discrezione della Stazione Appaltante:

- **Sulla base del miglior prezzo:** gli Operatori, indicativamente ogni 8 giorni nel periodo invernale ed ogni 20 giorni nel periodo estivo, saranno invitati a presentare la migliore offerta economica per la fornitura di gasolio per autotrazione, per quantità non inferiori a 30 mila litri. Le richieste di offerta saranno trasmesse a mezzo telefax o attraverso la piattaforma di e-procurement. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Operatore economico che avrà offerto il **prezzo più basso** e sarà confermata entro il giorno stesso

della richiesta. La fornitura dovrà avvenire entro le 24 ore successive all'aggiudicazione, salvo diversa indicazione;

- **Sulla base del maggiore ribasso percentuale:** gli Operatori saranno invitati a procedure comparative che saranno aggiudicate all'Operatore Economico che avrà offerto la maggiore percentuale di ribasso sul prezzo minimo, al netto d'IVA, rilevato dalla Staffetta Quotidiana (riferimento: Nord) e pubblicato in data anteriore prossima a quella di ogni singola fornitura. In caso di parità di sconto sarà chiesto, ai soli interessati, di proporre un'offerta migliorativa; in caso di persistente parità, la fornitura sarà aggiudicata al fornitore qualificato con il minor numero di affidamenti.

Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate presso l'impianto di stoccaggio di ATB in Bergamo, via Monte Gleno n. 13, mediante autobotte attrezzata con tubo di scarico avente lunghezza non inferiore a metri quattro ed attacco rapido a baionetta di diametro 3", dotato di apposito conta litri tarato secondo le vigenti normative e che emetta ricevuta di scarico litri. Su richiesta, dovrà inoltre essere utilizzata un'idonea tubazione per la ricezione dei gas di sfiato, con attacco rapido a baionetta di diametro 2".

In particolare:

- la consegna dovrà essere corredata dai dati di pesatura del carico effettuati presso la raffineria d'origine ed il peso riscontrato in raffineria dovrà essere lo stesso indicato sul DAS;
- l'intero contenuto del gasolio presente in autobotte dovrà essere completamente scaricato nelle cisterne di ATB;
- ATB si riserva di procedere alla pesatura del carico. In tal caso il peso netto riscontrato non dovrà essere inferiore di una percentuale pari al 2 per mille rispetto alla media delle pesate effettuate alla raffineria ed alla consegna. In caso contrario ATB richiederà il ricalcolo dei litri da fatturare sulla base della densità ATA indicata sul DAS;
- nel caso di conformità del peso del prodotto consegnato, la fatturazione avverrà per litri indicati sul DAS, indipendentemente dai litri effettivamente scaricati dall'autobotte, come risultante dalla ricevuta di scarico del conta litri;
- ATB si riserva la possibilità di far effettuare analisi del prodotto fornito presso laboratorio di propria fiducia. In tal caso, dopo le operazioni di pesatura, il fornitore sarà avvisato che si procederà al prelievo del campione da analizzare. Contestualmente saranno prelevati altri due campioni, uno a disposizione del fornitore e l'altro per eventuali analisi in contraddittorio. I campioni saranno sigillati alla presenza del fornitore o del trasportatore. L'eventuale esito negativo, confermato anche dalle analisi dei campioni effettuate in contraddittorio, comporterà l'esclusione del fornitore dal Sistema di Qualificazione;
- Il pagamento delle forniture sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura fine mese.

	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	Febbraio 2023
		Pagina 11 di 11

10.CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso ATB nonché ai principi e alle previsioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ATB ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione della fornitura e prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti e di rispettarne i relativi contenuti, nella consapevolezza che l'inosservanza di una delle disposizioni del citato decreto e dei principi del codice etico comporta grave inadempimento contrattuale che legittima ATB alla risoluzione di diritto del contratto. (<https://atbberga.mo.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>).